



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro [REDACTED], all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al [REDACTED] e vertente

T R A

[REDACTED], rapp.ta e difesa dagli avv.ti **Antonio Iodice** e **Antimo Zarrillo**;

- **ricorrente** -

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dall'Ufficio IX° – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta in persona del suo legale rappresentante pro tempore [REDACTED] e dei funzionari, [REDACTED];

- **resistente** -

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 25.01.24, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale, chiedendo: *“accertare e dichiarare il diritto della [REDACTED] alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, per l'effetto, condannare il Ministero resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva di €2.149,71, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo; in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il Ministero resistente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, aumentati [REDACTED] ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, [REDACTED] in favore dei sottoscritti procuratori per fattone anticipo.”*

A sostegno del proprio ricorso, deduceva di aver espletato i seguenti incarichi di “supplenze brevi”, segnatamente:



miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.

Non si giustificerebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità

Il ricorso deve, in definitiva, essere accolto e va accertato il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 per i periodi indicati in ricorso e, per l'effetto, l'amministrazione convenuta va condannata al pagamento della predetta retribuzione professionale docente, per un importo complessivo di euro 2.149,71 (come da conteggi in atti che appaiono *ictu oculi* corretti in quanto elaborati nel rispetto dei criteri di cui ai CCNL di categoria *ratione temporis* vigenti, oltre a non essere stati specificamente contestati) oltre interessi legali.

Del resto, essi non sono stati oggetto di specifica contestazione ad opera della parte resistente.

Residua il governo delle [REDACTED], che seguono la [REDACTED] e [REDACTED] come da dispositivo, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso e del valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, in persona della [REDACTED], così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 per i periodi indicati in ricorso;
- 2) condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di euro 2.149,71, a titolo di retribuzione professionale docenti per i periodi indicati in ricorso, oltre interessi legali dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo;
- 3) condanna parte resistente al pagamento delle [REDACTED]

Così deciso lì, data di deposito

Il Giudice del lavoro

